



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 29/05/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 72

data: 22/05/2008

OGGETTO: Regolamento di Polizia Municipale disciplinante la custodia e la consegna degli oggetti smarriti sul territorio comunale.

L'anno duemilaotto addì ventidue del mese di Maggio alle ore 12,00 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Avv. L. Roberto FELLINE nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presente
1) FELLINE Luigi Roberto	Sì
2) DEGAETANI Luigi	Sì
3) BASSI Donato	Sì
4) DORIA Massimo	Sì
5) SANTO Luigi Salvatore	No
6) SERAFINI Anna Rita	Sì
7) STELLA Francesco	Sì

Totale 6 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE
Data: 22.05.08
Il Responsabile del Servizio POLIZIA MUNICIPALE
F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere:
Data: _____
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
--

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: **REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE** disciplinante la custodia e la consegna degli oggetti smarriti sul territorio comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che tra i compiti inerenti le funzioni della PM. rientra anche quello della acquisizione degli oggetti smarriti ai sensi del Codice Civile;

PRESO ATTO:

- della opportunità e necessità di regolamentare le funzioni di cui sopra, al fine di ricondurre al giusto procedimento i fatti e gli atti che si verificano in occasione del ritrovamento di oggetti;
- che trattasi di aspetti riconducibili a regolamentazione interna degli uffici, nell'ambito del più generale contesto del funzionamento degli uffici e quindi, ai sensi dell'art. 48 c. 3 del TUEL, di competenza della Giunta Comunale;

RITENUTO di regolamentare e disciplinare il ritrovamento degli oggetti smarriti, la custodia e successiva consegna che può riguardare oggetti di valore e documenti vari: patenti, carte di identità, passaporti, carte di credito ecc

VISTI i seguenti articoli del codice civile: 927. Cose ritrovate. - 928. Pubblicazione del ritrovamento. - 929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata. - 930. Premio dovuto al ritrovatore. - 931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario. 927 e seguenti del codice civile;

IN APPLICAZIONE del disposto dell'art. 153, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in conformità al "*regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi*";

VISTO e ritenuto meritevole di approvazione l'allegato regolamento predisposto dal Comando della Polizia Municipale;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento disciplinante la custodia e la consegna degli oggetti smarriti sul territorio comunale, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 72 DEL 22/05/2008
REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE
DISCIPLINANTE LA CUSTODIA E LA CONSEGNA DEGLI
OGGETTI SMARRITI SUL TERRITORIO COMUNALE.

(ARTICOLO UNICO)

1. Il presente Regolamento disciplina il ritrovamento di oggetti abbandonati e/o smarriti sul territorio del Comune di Melendugno, nonché le attività afferenti, salvo che non ricadano nella disciplina di altra specifica normativa.

2. Ogni oggetto ritrovato che viene consegnato all'Istruttore di Vigilanza addetto dell'Ufficio preposto al ritiro deve essere catalogato e depositato presso luogo idoneo del Comando Polizia Municipale o di altro locale in disponibilità.

3. Per ogni deposito deve essere redatto un verbale di consegna con la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento, e gli estremi sono inseriti in un apposito registro cartaceo e/o informatico. Una copia del verbale di consegna viene consegnata al depositante. Se l'oggetto viene ritrovato da personale appartenente all'Amministrazione comunale nell'esercizio di pubbliche funzioni, la proprietà, decorsi i tempi di legge, viene comunque acquisita dall'Amministrazione comunale.

4. L'ufficio dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, se necessario forzando l'apertura del contenitore, per verificarne la consistenza del materiale di cui è composto. Nel caso di sostanze pericolose o nocive, dovrà avvisare le competenti Autorità per la successiva procedura.

5. Nel caso di sostanze facilmente deperibili, l'Ufficio provvede dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione conferendolo al Servizio Igiene Urbana.

6. Le biciclette ed i ciclomotori saranno considerati al pari degli oggetti comuni, salvo la verifica, presso le banche dati disponibili, che i medesimi non siano oggetto di furto. Il Comando di Polizia Municipale verifica, mancando la temporanea disponibilità di luogo idoneo, la possibilità di affidare il veicolo al ritrovatore, disciplinando la modalità di custodia del bene.

7. Se il proprietario dell'oggetto smarrito si presenta per il recupero, nei termini previsti dall'art. 929 del c.c., dovrà fornire una dettagliata descrizione dell'oggetto, oltre alla denuncia di furto o smarrimento ed è soggetto al pagamento delle spese di custodia, se previste.

8. Trascorso il periodo di deposito ai sensi art. 929 c.c., verrà inviato al depositante l'avviso per il ritiro dell'oggetto, previo pagamento delle spese di custodia.

9. Trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avviso di ritiro dell'oggetto ritrovato, il depositante perderà ogni diritto. Nel caso in cui per causa di forza maggiore il depositante non fosse in grado di ritirare l'oggetto, lo stesso può prorogare il termine di 15 giorni con un avviso spedito a mezzo lettera raccomandata con R.R. indirizzato al Comando Polizia Municipale, via D'Amely, Melendugno (Le).

10. La forma di pubblicità prevista dall'art. 928 del C.C. sarà integrata con una scheda "Oggetti Ritrovati" sul sito internet del Comando Polizia Municipale.

11. Gli oggetti appartenenti a persone residenti in altro Comune saranno inviati al Comando Polizia Municipale del luogo di residenza del proprietario, con spese a carico del proprietario stesso (art. 54 DPR 156 del 29.03.1973).

12. Le spese di custodia sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Delibera e dovranno essere versate sul C/C postale n° 453738 intestato al Comando Polizia Municipale, Servizio Tesoreria.

13. Per quanto espresso nel punto sub 9), trascorsi quindici giorni il Comune di Melendugno diventa proprietario dell'oggetto e provvede ai sensi dell'allegato A) al presente Regolamento.

Acquisto della Proprietà e Stima degli Oggetti (da parte del Comune)

1. Per beni di cui l'Amministrazione ha acquisito la proprietà, qualora siano di un certo valore, il Comando Polizia Municipale provvede a richiedere una perizia per la valutazione degli oggetti.

2. Il Comando di Polizia Municipale, qualora il bene di proprietà dell'Amministrazione sia stato o meno oggetto di perizia atta a riconoscerne un valore, può:

- destinarlo ad usi per l'Amministrazione, secondo un criterio di efficacia, efficienza ed economicità; disporre la donazione ad Associazioni di beneficenza presenti sul territorio;
- conferirlo al Servizio Igiene Urbana per la loro distruzione;
- disporre l'alienazione nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni.

3. Le somme introitate dalla vendita degli oggetti a cui è stato attribuito un valore, saranno versati sul conto corrente postale n° 453738 intestato al Comando Polizia Municipale di Melendugno, Servizio Tesoreria.

4. Secondo quanto previsto al punto precedente, in sede di consuntivo si provvederà ad attribuire ai Comuni nel cui territorio il bene è stato ritrovato il ricavo dell'eventuale vendita detratte le spese di custodia, se applicate.

APPENDICE ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

927. Cose ritrovate. — Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

928. Pubblicazione del ritrovamento. — Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.

— Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

930. Premio dovuto al ritrovatore. — Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire [euro 5,16], il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario. — Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (c. 1140).